



COMUNE DI SAN PIETRO IN GU
Provincia di Padova

P.A.T.

Elaborato



Scala



APPROVAZIONE

Conferenza di Servizi decisoria del 13.01.2016
Ratifica con Decreto del Presidente della Provincia n. 34 del 01.04.2016
(ai sensi dell'art. 15, c. 6, della L.R. n. 11/2004)
pubblicato sul B.U.R. n. 37 del 22.04.2016
Validazione del Quadro Conoscitivo

Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 80 del 21.09.2015

**RELAZIONE SPECIALISTICA ESPLICATIVA CIRCA LA NON NECESSITA'
DI PROCEDERE CON LA STESURA D UNO
STUDIO DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA**

(D.G.R. n. 3637/2002 e s.m.i.)

VARIANTE DI ADEGUAMENTO ALLA L.R. N. 14/2017

(comb. disp. art. 13, c. 10 – art. 14, c. 1, lett. b), L.R. n. 14/2017)



**COMUNE di
San Pietro in Gu**

Ufficio di Piano

Responsabile del Servizio (Area 3):
Dott. Geom. FRANCO Alberto
Geom. ROSSI Giovanni

Attività tecnico-specialistica e di supporto

Gruppo di Lavoro multidisciplinare:


Arch. Ghinello Giancarlo
(comp. adeg. L.R. 14/2017)
Arch. Miotello Michele
(comp. adeg. REC al RET)
Dott. For. Allibardi Andrea
(comp. amb./paesagg. – sostenibilità)
Dott. Geol. Stella Alberto
(comp. geologica)
Ing. Zen Giuliano
(comp. idraulica)

Sindaco:

Dott. POLATI Paolo

Segretario comunale:

Dott. Francesco SORACE



Estremi di adozione: D.C.C. n. del
Estremi di approvazione: D.C.C. n. del

Settembre 2019

Comune di **SAN PIETRO IN GU**
Provincia di **Padova**

**VARIANTE DI ADEGUAMENTO
DELLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE
ALLA LEGGE REGIONALE n°14/2017**
(art. 13, comma 10 e art. 14 comma 1, lettera b)

**RELAZIONE SPECIALISTICA ESPLICATIVA CIRCA
LA NON NECESSITA' DI PROCEDERE CON LA STESURA
DI UNO STUDIO DI VALUTAZIONE
DI COMPATIBILITA' IDRAULICA**

(D.G.R. 3637/2002 e s.m.i.)

L'art.4 della L.R. 14/2017 ha introdotto misure di programmazione e di controllo sul contenimento del consumo di suolo. Scopo della citata L.R. è "promuovere un processo di revisione della disciplina urbanistica che porti ad una riduzione progressiva del consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l'obiettivo comunitario di azzerare lo stesso entro il 2050".

Con D.G.R. 668 del 15/05/18 la giunta regionale ha approvato la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale, la sua ripartizione per Ambiti Sovracomunali Omogenei (A.S.O.) e l'assegnazione delle relative quantità per ogni Comune. Nella medesima D.G.R. è anche stabilito che i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici in conformità a quanto indicato nella delibera stessa. Con D.G.R. 1366 del 18/09/18 la Regione ha precisato che tale adeguamento costituisce mero recepimento delle disposizioni della normativa regionale e la corrispondente variante può che essere inquadrata nell'ambito dei casi di esclusione dalla verifica di assoggettabilità a V.A.S. o a verifica V.A.S.

L'obiettivo di **consumo di suolo nullo** al 2050 in Italia non è stato tradotto all'interno di leggi dello Stato italiano ma la Regione Veneto, con la L.R. citata, si è adoperata per "anticipare" i contenuti di questa futura legge statale. In realtà la L.R. 14/2017 tratta anche altri argomenti (risparmio di suolo agricolo, rigenerazione delle aree esistenti, compensazione ecologica, invarianza idraulica, eliminazione delle opere incongrue).

In ottemperanza alla L.R. 14/2017 il Comune di SAN PIETRO IN GU ha trasmesso alla Regione apposita scheda informativa unitamente alla

documentazione relativa agli "ambiti di urbanizzazione consolidata". La Regione attraverso la citata D.G.R. 668 ha provveduto ad individuare la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale, nonché la sua ripartizione nei 541 Comuni. Per SAN PIETRO IN GU la quantità massima di consumo di suolo ammesso (inizialmente fissata in 14,36 ha) dopo aggiornamento dei valori secondo procedura normata risulta di **7,27** ha.

Per il Comune di SAN PIETRO IN GU il P.R.G. vigente, a seguito dell'approvazione del primo P.A.T. e per le "parti compatibili con il P.A.T.", diventa il P.I. Dall'approvazione del primo P.A.T. decorre quindi per il P.R.G. vigente, divenuto P.I. per le "parti compatibili" col P.A.T. stesso, il termine di decadenza di cui all'articolo 18, c.7, L.R. 11/2004.

La superficie complessiva di suolo consumabile (intesa quale incremento della superficie naturale e seminaturale interessata da interventi di impermeabilizzazione del suolo, o da interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione, che ne compromettono le funzioni eco-sistemiche e le potenzialità produttive) non potrà superare la "quantità massima di consumo di suolo ammesso" per il Comune di SAN PIETRO IN GU come sopra indicata.

I due elementi principali distintivi della presente variante sono quindi:

- a) recepire la quantità massima di suolo consumabile e
- b) riconoscere gli ambiti di urbanizzazione consolidata.

Con la presente variante non si va a modificare le previsioni di trasformazione stabilite dal vigente strumento urbanistico e quindi lo stesso strumento urbanistico comunale continua ad avere la sua struttura e le sue regole alle quali si affianca ora la quantità massima di consumo di suolo che si può consumare. Non essendoci contenuti aggiuntivi, sia in termini di quantità sia in termini di espansioni, la procedura di variante si intende "semplificata" e risulta di esclusiva competenza del Consiglio Comunale.

Allegata alla variante una apposita tavola urbanistica indica la superficie residua stimata del P.R.G. e la previsione P.A.T., sia per la componente residenziale che per la componente produttiva, e sia per i servizi. A fronte delle superfici residenziali/produttive pianificate ma non ancora attuate, a fronte delle linee di sviluppo produttivo e residenziali di potenziale sviluppo previste dal P.A.T., la quota massima di suolo consumabile ammonta quindi a **7,27** ha. Rispetto a 7,27 ha il Comune di SAN PIETRO IN GU dispone di molte aree ("ragionevoli alternative") da porre in attuazione in assenza di alternative al consumo di suolo anche attraverso evidenze pubbliche.

Con la presente variante si è altresì provveduto ad adeguare le N.T.A. del PAT vigente. La variante viene assunta secondo le procedure art. 14 della L.R. 11/2004 (primo comma, lettera c).

Lo **Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica** (V.C.I.) è un elaborato tecnico destinato a valutare l'impatto di nuove previsioni urbanistiche in rapporto all'esistente assetto idraulico ed idrogeologico. In linea generale la V.C.I. definisce la progettualità strategica in ordine alla realizzazione di idonee misure compensative dell'alterazione provocata da nuove previsioni urbanistiche. A livello nazionale la Norma di riferimento è il D.L.vo 152/2006 (in particolare la sezione "prima" ove vengono esposte le regole in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione trattando altresì il tema della compatibilità idraulica). Con varie D.G.R. (dalla prima n.3637/2002 fino all'ultima n.2949/2009) la Regione Veneto ha fornito e fornisce "Modalità operative e indicazioni tecniche" per la redazione degli Studi di Valutazioni di Compatibilità Idraulica nella redazione degli strumenti urbanistici. I Consorzi di Bonifica competenti per territorio e gli uffici locali della Difesa del Suolo possono adottare regolamenti interni o linee guida più restrittive della normativa regionale.

La necessità o meno di predisporre la V.C.I. dipende soprattutto dall'estensione della previsione urbanistica. L'allegato A alla D.G.R. 1322/2006 distingue due macro casi:

1) sotto i 1.000 m² (trascurabile impermeabilizzazione potenziale) la norma consente di produrre una asseverazione nella quale viene dichiarata l'ininfluenza degli effetti ai fini idraulici ed idrologici nel territorio interessato;

2) per superfici superiori a 1.000 m² in genere è necessario produrre una valutazione di compatibilità idraulica il cui approfondimento tecnico è via via crescente con il crescere dell'estensione dell'intervento.

Si evidenzia come nelle D.G.R. citate ci si riferisce sempre a trasformazione di uso del suolo e non di nuova superficie impermeabile o di superficie impermeabilizzata equivalente.

Gli Studi di Valutazione di Compatibilità Idraulica vengono redatti in ottemperanza alla D.G.R. del Veneto n° 3637 del 13/12/02 (conseguente alla legge nazionale 267/1998 "Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici") e le modalità operative sono fissate attualmente dalla D.G.R. del Veneto n°2948/2009. Con l'entrata in vigore della L.R. 11/2004 l'originaria D.G.R. 3637/2002 è stata integrata con la D.G.R. 1322/2006 attraverso l'introduzione del concetto di "invarianza idraulica" e precisando più in dettaglio i contenuti della V.C.I. (descrizione della variante, descrizione

dei luoghi, proposta di misure compensative e di mitigazione del pericolo idraulico, ecc...).

Con la successiva D.G.R. 1841/2007 viene precisato che a livello di P.A.T. la V.C.I. deve essere costituita

1) dalla verifica di compatibilità della trasformazione urbanistica in rapporto alle indicazioni del P.A.I. e/o altri studi relativi a condizioni locali di pericolosità idraulica nonché,

2) dalla caratterizzazione idrologica ed idrografica e

3) dalle indicazioni delle misure compensative, avendo preso in considerazione come unità fisiografica il sottobacino interessato in un contesto di Ambito Territoriale Omogeneo.

Allo stesso modo nell'ambito di un PI, andando pertanto a localizzare puntualmente le trasformazioni urbanistiche, lo studio avrà lo sviluppo necessario ad individuare le misure compensative ritenute idonee a garantire l'invarianza idraulica con definizione progettuale a livello preliminare/studio di fattibilità. La progettazione definitiva degli interventi relativi alle misure compensative sarà sviluppata nell'ambito dei Piani Urbanistici Attuativi, ovvero varianti attuate mediante Accordi di Programma ovvero in relazione agli interventi in esecuzione diretta.

Per le varianti agli strumenti urbanistici che non comportano una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico, deve essere prodotta, dal tecnico progettista, una asseverazione della non necessità della valutazione idraulica (da inviarsi all'Ufficio Regionale della Difesa del Suolo competente per territorio).

La variante oggetto della presente relazione:

a) prevede un "adeguamento" dello strumento urbanistico del Comune di SAN PIETRO IN GU alla L.R. 14/2017. Tale adeguamento viene acquisito attraverso una procedura urbanistica vincolata e condizionata da decisioni di un Ente superiore al Comune (nel caso specifico Regione) che a monte ha già delineato le modalità operative e gli ambiti di manovra su cui procedere;

b) come precisato in precedenza la variante non prevede introduzione di nuove aree di trasformazione e non viene aumentato il carico urbanistico;

c) prevede modificazioni formali alle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. di SAN PIETRO IN GU, ma dette modificazioni non risultano correlabili direttamente a possibili variazioni localizzate e contestualizzate del regime idraulico del territorio. Di converso la variante

stessa introduce principi di forte limitazione al possibile futuro sviluppo urbanistico del Comune (di nuovo senza contestualizzazione specifica e localizzata di ogni singolo possibile sviluppo);

d) non è direttamente correlata o correlabile a trasformazioni territoriali contestualizzate o contestualizzabili destinate ad alterare in modo significativo il regime idraulico locale.

Come conseguenza dei citati punti da **a)** a **d)** si ritiene non necessaria la stesura di uno Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica e in qualità di tecnico specialista idraulico, nei limiti e finalità ammessi dalla Norma, con la presente si dichiara giustificata e giustificabile l'asseverabilità circa la non necessità di predisporre una V.C.I. in relazione alla presente variante.

SAN PIETRO IN GU, 18/09/2019

Ing. Giuliano Zen
(Albo Treviso, posizione A1070)
documento firmato digitalmente